



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

E' DOVUTA LA TARI IN CASO DI AREA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO

Sentenza del giorno 21 luglio 2025, n. 911 del 2025 (dep. 25/07/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TARI – Area sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. –

Debenza del tributo - Ragioni - Onere della prova a carico del contribuente -

Contenuto

Massima

La TARI è dovuta in caso di sottoposizione di un'area a sequestro preventivo penale, in quanto l'apposizione del vincolo di coercizione reale non preclude l'utilizzabilità giuridica del bene e non fa venir meno la presunzione di produzione di rifiuti. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che incombe sul contribuente, che chieda l'esclusione dall'imposizione, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del sequestro, le relative modalità di attuazione, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria).

Rif. normativi

Art. 321 c.p.p.

Art. 62, D.lgs. 15/11/1993 n. 507

Art. 66, D.lgs. 15/11/1993 n. 507

Conformità

Cass., Sez. 5 , Ordinanza del 09/03/2020 n. 6551



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. 2025